



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 336 DEL 12/05/2022

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI ALIMENTI E BEVANDE NEI LOCALI DELLE SEDI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - SOCIETA' GRANACAFFE' S.N.C. DI GRANA A. & C.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO ECONOMATO - ACQUISTI INTERNI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che il servizio di gestione automatica di distribuzione di alimenti e bevande presso il Comune di Cattolica era gestito dalla Società BATTISTI FABRIZIO E NADIA S.,N.C. con durata sino al 31.10.2022;

- che la suddetta Società risultava inadempiente nel pagamento del canone di concessione sin dal 2021 e che, pertanto, si è proceduto alla risoluzione del contratto e la Società inadempiente ha provveduto tempestivamente alla rimozione dei distributori esistenti presso i locali comunali e della biblioteca comunale;

RAVVISATA, pertanto, la necessità urgente di attivare le procedure necessarie per garantire la continuità del servizio in oggetto per un periodo di anni tre mediante l'installazione di un totale di n. 6 distributori automatici di alimenti e bevande, al fine di conseguire il benessere organizzativo dei dipendenti comunali;

RICHIAMATO l'art. 1 della L. 241/1990 in base al quale l'attività amministrativa *“persegue i fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e trasparenza ...”*

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, possono ricorrere alle convenzioni previste dalla piattaforma CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo/qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

- ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di cui sopra, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute, avvalendosi della piattaforma CONSIP, a far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

- il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, sanciscono l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 502 e 503 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) il quale stabilisce che gli acquisti di beni e servizi tramite strumenti telematici (MEPA, INTERCENTER, ecc.) sono obbligatori per importi da €. 1.000,00= alla soglia di rilievo comunitario di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di

Stabilità 2019) il quale ha innalzato la sopraindicata soglia di obbligatorietà dell'utilizzo degli strumenti telematici per l'acquisto di beni e servizi, da €. 1.000,00= ad €. 5.000,00=;

CONSTATATO che il servizio in oggetto, essendo di importo inferiore ad €. 139.00,00=, rientra nei limiti di valore previsti per l'applicazione dell'ipotesi di affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., così come derogato dall'art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni nella Legge 108/2021, ovviando anche all'obbligatorietà dell'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

RITENUTO, pertanto, per le caratteristiche del servizio di cui trattasi, di procedere all'affidamento previa richiesta di n. 3 preventivi ai seguenti operatori economici:

- **“Granacaffè S.n.c. di Grana A. & C.”**, con sede legale in Via Pasolini, 4/c – 47853 – Coriano-Cerasolo Ausa (RN) – C.F. e P. IVA: 00847700408;

- **“Blu Megan S.r.l.”**, con sede legale in Via Fattori n. 26/A -47922 - Rimini (RN) – C.F. e P. IVA: 03148450400;

- **“24Ore Caffè S.r.l.”**, con sede legale in Via Romagna, 301 – 47521 – Cesena (FC) – C.F. e P. IVA: 04614350405;

DATO atto che:

- il preventivo presentato dalla Società **“Granacaffè S.n.c. di Grana A. & C.”** (depositato agli atti del presente provvedimento) è risultato il più conveniente in termini di rapporto qualità e prezzo, ed ammonta ad un canone annuo pari ad €. 8.120,00= IVA esclusa;

RAVVISATO che la suddetta Società offerente ha già intrattenuto rapporti con l'Ente in modo soddisfacente in termini di qualità dei prodotti, modalità e tempi di consegna e convenienza dei prezzi praticati;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, che:

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente quanto necessario per le esigenze suindicate;

- il contratto ha ad oggetto il servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande nei locali delle sedi comunali e nella biblioteca comunale per un periodo di anni tre mediante installazione di un totale di n. 6 distributori automatici;

- il canone complessivo del contratto per tutta la durata di anni tre è pari ad €. 24.360,00= IVA 22% esclusa;

- la procedura sarà conclusa con la sottoscrizione di apposito contratto il cui schema, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, viene approvato;

- la scelta del contraente viene effettuata mediante le procedure di gara di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti, come da ultimo derogato dall'art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni nella Legge 108/2021;

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4 che stabiliscono...”ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...”;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (**CIG**), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC è il seguente: **ZC53645211**;

DATO altresì ATTO che la suddetta Società aggiudicataria dovrà presentare, ai sensi del comma 7 art. 3 della Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come da ultimo derogato dall'art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni nella Legge 108/2021, per le motivazioni in premessa indicate che si danno per interamente richiamate e trasfuse, il servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande presso i locali delle sedi comunali e della biblioteca comunale, per un periodo di anni tre mediante l'installazione di un totale di n. 6 distributori, alla Società "**Granacaffè S.n.c. di Grana A. & C.**", per un canone annuo per tutta la durata pari ad **€. 24.360,00= IVA esclusa**;

2) di dare atto che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente CIG dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC: **ZC53645211**;

3) di precisare che la Società affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 è obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge, e, a tal proposito, ha presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

4) di accertare, ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 il complessivo canone triennale pari ad **€. 29.719,20= compresa IVA 22%** come segue:

- quanto ad euro 9.906,40= sul cap. 560.000 "*Canone e fitti di fabbricati e aree*" del Bilancio 2022 - Piano dei Conti Finanziario 3.01.03.02.000 "*Fitti, noleggi e locazioni*";

- quanto ad euro 9.906,40= sul cap. 560.000 "*Canone e fitti di fabbricati e aree*" del Bilancio 2023 - Piano dei Conti Finanziario 3.01.03.02.000 "*Fitti, noleggi e locazioni*";

- quanto ad euro 9.906,40= sul cap. 560.000 "*Canone e fitti di fabbricati e aree*" del Bilancio 2024 - Piano dei Conti Finanziario 3.01.03.02.000 "*Fitti, noleggi e locazioni*";

5) di dare atto che è allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, il DURC in corso di validità rilasciato dagli enti competenti e comprovante la regolarità contributiva della Società affidataria;

6) di dare atto che la procedura sarà conclusa con la sottoscrizione di apposito contratto il cui schema, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, viene approvato;

7) di precisare che tale provvedimento non comporta alcuna spesa a carico

dell'Amministrazione;

8) di individuare quale responsabile del procedimento e per gli adempimenti della presente determinazione la Dott.ssa Claudia M. Rufer, Dirigente del Settore 1 del Comune di Cattolica.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 12/05/2022

Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_29553711	Data richiesta	25/01/2022	Scadenza validità	25/05/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GRANACAFFE'DI GRANA ADRIANO & C. S.N.C.
Codice fiscale	00847700408
Sede legale	VIA PIER PAOLO PASOLINI 4/C CORIANO RN 47853

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

COMUNE DI CATTOLICA

(Prov. di Rimini)

Reg. n.

del

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
AUTOMATICA DI ALIMENTI E BEVANDE NEI LOCALI DELLE SEDI COMUNALI
E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

L'anno duemilaventidue il giorno (.....) del mese di in
Cattolica, nella Residenza Comunale. Con la presente scrittura privata da valere
ad ogni effetto di legge:

T R A

- da una parte, per il Comune di Cattolica (C.F. 00343840401) la Dott.ssa Claudia M. Rufer, Dirigente del Settore 1 del Comune di Cattolica, che interviene nel presente atto ai sensi dello Statuto del Comune di Cattolica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26.06.2015 e ss.mm.ii. e dell'art.107 c. 3, lett.c) del D.Lgs. 267/2000, domiciliata, per la carica, presso il Comune di Cattolica – Piazza Roosevelt, 5

E

- dall'altra parte, il Sig. GRANA GIOVANNI, nato a Rimini il 08.09.1969, in qualità di legale rappresentante della Società "GRANACAFFE' S.N.C. DI GRANA A. & C.", con sede in Coriano (RN) – Via Pasolini n. 4/c - Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00847700408,

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n..... del veniva affidato il servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande nei locali delle sedi comunali e della biblioteca comunale per un periodo di anni tre alla Società "GRANACAFFE' S.N.C. DI GRANA A. & C.", con sede in Coriano (RN) – Via Pasolini n. 4/c alle condizioni di cui all'offerta economica ovvero ad un canone annuo pari ad €. 8.120,00= esclusa IVA;
- che essendo completo l'accordo fra le parti in ordine a tutto quanto sopra precede, esse parti, al fine di regolarizzare l'accordo stesso mediante formale atto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART.1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto la gestione del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde, merendine, snacks confezionati e freschi, in godimento al personale del Comune di Cattolica e all'utenza in genere a mezzo di distributori automatici installati in comodato d'uso presso le sedi comunali e la biblioteca comunale.

ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio di cui al presente contratto avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto e terminerà trascorsi anni tre.

Nel caso in cui al termine del contratto l'Amministrazione non fosse riuscita a completare la procedura per una nuova assegnazione, la Società affidataria sarà tenuta, su richiesta dell'Amministrazione stessa, a continuare la gestione alle condizioni stabilite dal contratto scaduto per il tempo strettamente necessario per un nuovo affidamento.

Durante l'esecuzione del contratto, di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportati tutti i perfezionamenti ritenuti necessari nell'interesse della buona esecuzione delle attività affidate, senza che ciò alteri o modifichi la sostanza del contratto.

Il servizio si intende soggetto a periodo di prova per i primi sei mesi decorrenti dalla data di installazione dei distributori trascorso il quale, senza che il Comune, a suo insindacabile giudizio, abbia receduto dal contratto con lettera raccomandata almeno quindici giorni prima dello scadere del predetto periodo e senza che la ditta affidataria possa vantare pretesa alcuna, il periodo di prova si intende tacitamente superato.

ART.3 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

I generi alimentari forniti (bevande e snacks) dovranno essere di ottima qualità e marca, di primaria importanza a livello nazionale.

Il Comune può chiedere o autorizzare il rifornimento di altri prodotti.

Il servizio di rifornimento e igiene delle apparecchiature dovrà essere completo e inappuntabile in modo da non sollevare obiezioni e reclami da parte del consumatore. Dovrà essere data la massima attenzione alle date di scadenza dei prodotti che non dovrà mai essere superata; non dovranno altresì essere inseriti prodotti con scadenza troppo ravvicinata e anche laddove è indicato "consumare preferibilmente entro il....." dovrà comunque essere rispettata e non superata la data indicata, pena l'applicazione delle penali come da successivo art. 14.

ART.4 – PREZZI DI VENDITA

I prezzi concordati sono quelli indicati nell'offerta economica che, anche se non

materialmente allegata, fa parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Ai fini della sostenibilità dell'offerta economica per tutti i prodotti della stessa categoria, ritenuti non affidabili e fuori mercato, che l'affidataria sostiene di voler vendere ai prezzi offerti, sono state prodotte come giustificativo le relative schede tecniche indicative della qualità dei relativi prodotti, che, anche se materialmente non allegate, si intendono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART.5 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

E' richiesta l'installazione dei distributori di nuova costruzione oppure revisionati e/o ricondizionati in ottime condizioni e di ultima generazione nei luoghi resi disponibili ed indicati dal Comune di Cattolica e nella quantità compatibile con gli spazi e gli impianti elettrici/idraulici presenti in loco. Gli allacci delle macchine erogatrici alle reti idriche ed elettriche sono già esistenti. Eventuali modifiche dell'impianto elettrico e idrico che si dovessero rendere necessarie, sentito il parere dell'ufficio tecnico, saranno a cura ed a spese della Società affidataria la quale dovrà anche fornire la relativa documentazione di conformità alle vigenti normative. Non è ammesso in ogni caso l'uso di gas combustibile. Al termine del contratto la Società affidataria dovrà asportare le proprie installazioni e provvedere ai necessari ripristini **entro 10 giorni** dalla richiesta del Comune. In caso contrario alla rimozione provvederà il Comune con oneri a carico della Società inadempiente, ovvero con trattenuta del relativo importo sulla cauzione di cui all'art.12. Il Comune si assume l'obbligo di consentire l'allaccio delle attrezzature alla rete elettrica e all'acqua. A carico della Società sono poste tutte le opere atte ad assicurare il perfetto

funzionamento dei distributori. Durante le fasi di rifornimento, la Società affidataria dovrà assicurare la perfetta e sistematica (almeno settimanale) pulizia e disinfezione delle attrezzature e dello spazio attiguo dove sono posizionate le macchine. La Società affidataria si obbliga all'effettuazione di almeno un intervento mensile di sanificazione delle componenti esterne di ciascuna macchina distributrice. Di detta operazione dovrà essere rilasciata, entro il 10 di ogni mese, opportuna certificazione. I distributori automatici dovranno:

- essere muniti di gettoniera che accetta denaro a partire da 5 centesimi e di dispositivo per l'utilizzo di chiave magnetica o altro dispositivo automatico;
- consentire la regolazione dello zucchero;
- essere di nuova fabbricazione oppure revisionati e/o ricondizionati in ottime condizioni e ultima generazione, al momento dell'installazione e anche in caso di sostituzione nel corso della prestazione;
- in riferimento al/ai distributore/i da collocare nei locali della biblioteca, essere dotato/i di dispositivo antirumore; inoltre la/le macchine dovranno essere di dimensioni ridotte per carenza di spazio;
- consentire da parte del personale del Comune la verifica dei consumi;
- riportare chiaramente i dati di targa elettrici per ogni apparecchiatura installata;
- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere le superfici destinate al calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione degli alimenti e bevande;

- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto ad insudiciamenti od altre contaminazioni;
- essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo raggiungibile con monete di diversa pezzatura. Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni, la denominazione legale e merceologica del prodotto, con gli ingredienti in ordine decrescente, l'eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome, la ragione sociale del produttore o della Ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;
- riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale del produttore o della Ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;
- riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale della Società affidataria ed il suo recapito;
- riportare su una targhetta il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza.

I distributori automatici dovranno essere posizionati in modo da permettere una sicura e corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente.

I distributori adibiti all'erogazione di bevande devono essere sempre dotati di una capace autonomia di bicchierini e palette.

La Società avrà accesso presso i locali che ospitano i distributori negli orari di ufficio.

ART.6 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA' AFFIDATARIA

La Società affidataria è responsabile dell'osservanza di tutti i regolamenti e

leggi vigenti ed emanati in materia.

Tutti i distributori devono risultare costruiti nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e garanzie igienico-sanitarie e comunque quelle in vigore durante la vigenza della presente prestazione. Inoltre dovranno rispondere alle caratteristiche previste per il contenimento del consumo energetico. A tale proposito dovrà essere fornita al Comune idonea documentazione attestante la classe di appartenenza di ogni apparecchiatura installata.

La Società sarà responsabile di infrazioni o danni arrecati a persone o cose sia del Comune che di terzi. La Società affidataria dovrà essere in regola, entro la data di inizio del servizio, con la posizione relativa agli obblighi previdenziali ed assicurativi per il personale impiegato nella prestazione, nonché con le norme sull'autocontrollo igienico e sicurezza degli alimenti. In particolare dovrà essere definito il piano di autocontrollo secondo quanto disposto dal sistema HACCP.

La Società dovrà prima dell'inizio della gestione comunicare i/il nominativi/o del personale addetto al rifornimento e sanificazione delle apparecchiature installate e le relative attestazioni di partecipazione a corsi di formazione inerenti l'attività svolta. Tali informazioni dovranno essere rese anche per il personale in caso di sostituzione. **La documentazione, in copia semplice, dovrà essere presentata entro la data indicata all'Ufficio contratti.** La documentazione dovrà essere accompagnata da una autocertificazione sottoscritta dal titolare rappresentante legale della Società affidataria, attestante l'avvenuta formazione degli operatori assegnati al servizio.

Sono inoltre a totale carico della Società affidataria i seguenti oneri:

- l'organizzazione e la gestione del personale dipendente, nonché la sua

gestione normativa ed economica;

- le spese per l'acquisto, il trasporto e l'installazione dei distributori di bevande ed alimenti;

- le spese per l'acquisto, il trasporto e l'installazione delle bevande e degli alimenti;

- le imposte e le tasse derivanti dall'assunzione del servizio;

- le spese derivanti dal rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti o successivamente intervenute nella vigenza del contratto per l'incolumità del personale utilizzato nell'espletamento del servizio;

- le spese per la dotazione presso i distributori di prodotti confezionati in imballaggi di peso e volume minimo, monostrato e ad elevata riciclabilità e per partecipare a tutte le azioni dell'Amministrazione finalizzate a ridurre il quantitativo e ad aumentare la riciclabilità dei rifiuti di imballaggio connessi e/o derivanti dall'utilizzazione dei distributori di generi di ristoro.

Qualora l'affidataria venga meno anche ad uno solo degli obblighi assunti, o non ritenga di proseguire nell'espletamento del servizio per l'intera durata del contratto, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto stesso, incamerando, se del caso, la garanzia definitiva di cui all'art.12, fatta salva ogni richiesta di risarcimento per maggiori danni.

ART. 7 – CONTROLLI E VERIFICHE DELLA MERCE E DEL SERVIZIO

Le bevande e i generi di conforto somministrati con i distributori dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere di alta qualità, di odore e sapore gradevoli;

- essere prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione

sanitaria e con la chiara indicazione della data di scadenza;

– l'acqua minerale deve essere al naturale o addizionata con anidride carbonica
bottiglie di plastica con tappo a vite;

– tutti gli altri prodotti erogati (tè, cioccolata, latte, ginseng, orzo, ecc.) e le
bevande fredde, devono riferirsi a qualità alta;

– le bevande fredde, eccezion fatta per l'acqua, dovranno essere erogate in
contenitori con capacità di almeno 250 cc.. Sul contenitore devono essere
dichiarati sia la composizione delle bevande che la scadenza della validità del
prodotto, come previsto dalla normativa vigente in materia;

– le bevande, con l'esclusione di quelle calde, dovranno essere distribuite nei
contenitori originali della casa produttrice;

– prodotti erogati di natura biologica dovranno riportare tutte le indicazioni
inerenti la loro origine e le autorizzazioni previste per essere classificati biologici
e la data di scadenza.

La Società affidataria è tenuta ad accertarsi che le sostanze alimentari poste in
vendita a mezzo distributore corrispondano ai requisiti e caratteristiche
merceologiche proprie del prodotto.

L'affidataria dovrà produrre, prima dell'inizio dell'attivazione del servizio, una
lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione con indicazione della
relativa marca e dei relativi prezzi effettuati alle vendite con chiavetta (o altro
dispositivo automatico) e con denaro.

Si da atto che, come anche precisato dall'art.4 del presente contratto, una prima
lista di prodotti con le relative schede tecniche, da vendersi alle condizioni di cui
all'offerta economica, è già stata prodotta dalla ditta affidataria; tuttavia questa

può essere integrata alle condizioni e con le modalità di cui al presente articolo.

L'Ufficio contratti si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna l'erogazione.

L'Amministrazione, dovrà essere messa in grado di controllare i prodotti nei distributori al fine di verificare la scadenza e l'effettiva provenienza biologica.

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico dell'affidataria entro il termine massimo di un giorno lavorativo.

In caso di contestazioni sulla qualità della merce, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, di un Laboratorio Specializzato. Le spese saranno a carico dell'affidataria.

Il Comune ha la facoltà di attivare controlli sulle prestazioni contrattuali, oltre quelle indicate precedentemente. I controlli potranno estendersi a:

- condizioni di pulizia dei distributori;
- verifica di particolari situazioni relative alla carenza e/o mancanza di prodotti;
- qualità dei prodotti forniti;
- modalità di svolgimento del servizio, compreso il rifornimento dei distributori;
- livello del servizio di manutenzione;
- rispetto delle norme in materia di igiene degli alimenti (D.Lgs. n. 155/97);
- sicurezza dei dipendenti della ditta in materia di tutela della salute degli ambienti di lavoro;
- rispetto di tutte le norme previste nel capitolato.

Qualora a seguito delle suddette verifiche si dovessero evidenziare difformità

rispetto alle prescrizioni del capitolato, il Comune adotterà i provvedimenti indicati ai successivi articoli 14 e 15, fermo restando l'addebito alla Società degli eventuali ulteriori danni alle persone e/o alle cose direttamente connesse alle infrazioni contestate.

L'accettazione dei prodotti da parte del Comune non solleva l'affidataria dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico dell'affidataria entro il più breve tempo possibile, e comunque entro le 48 ore dalla contestazione scritta.

ART. 8 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e/o l'acqua necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili. Il relativo rimborso delle spese è compreso nel canone di cui all'art.11.

Il Comune consente inoltre l'eventuale modifica degli allacciamenti dei distributori alle linee dell'energia elettrica e/o acqua, con oneri totalmente a carico della Società affidataria del servizio. Il Comune provvede inoltre alla pulizia dei locali ove sono installati i distributori. La Società affidataria non può rivendicare danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensioni dell'erogazione di energia elettrica o di acqua per necessità tecniche o per altro motivo, comunque non imputabile alla stessa; così pure il Comune non è responsabile dei danni subiti dai distributori per atti derivanti da scasso o vandalismo.

ART.9 – GESTIONE DEI DISTRIBUTORI

La Società affidataria dovrà garantire il costante e corretto funzionamento e/o rifornimento dei distributori provvedendo **entro tempi brevi (non oltre 8 ore lavorative – ovvero nei tempi indicati in sede di offerta – dalla richiesta scritta o telefonica)** all'eventuale riparazione o sostituzione dell'apparecchio in caso di guasto e, qualora le riparazioni non potessero essere eseguite in loco, dovrà essere in ogni caso garantita la continuità del servizio, senza interruzione alcuna, per tutto il periodo necessario alla riparazione del guasto, assicurando la sostituzione dei distributori guasti con altrettanti di uguale prestazione.

La Società affidataria dovrà controllare costantemente l'approvvigionamento dei distributori forniti garantendo il costante riempimento; particolare attenzione dovrà essere posta ai distributori di bevande nei mesi estivi, che non dovranno **mai** risultare vuoti né parzialmente riforniti.

ART. 10 – PERSONALE

Nell'esecuzione del servizio la Società affidataria dovrà avvalersi di proprio personale, sempre in numero sufficiente a garantire la regolarità dello stesso in ogni periodo dell'anno. La Società dovrà avvalersi di personale probo e fidato che avrà libero accesso alle sedi, negli orari d'ufficio, dove risultano installati i distributori e sarà responsabile della sua condotta e di ogni danno o molestia che potesse derivarne per sua colpa. Il Comune si riserva il diritto di rifiutare il personale che abbia dato prova di cattivo comportamento.

Sono a carico della Società tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore. La Società ha inoltre l'obbligo di rispettare tutte le normative inerenti la sicurezza del personale,

assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. Nello svolgimento del servizio deve evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività dell'Ente. Il dipendente della Società dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento delle proprie funzioni. La Società affidataria è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti. La Società è inoltre direttamente responsabile dei danni derivati a terzi da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

ART. 11 – CANONE

La Società si impegna a versare al Comune di Cattolica quale canone annuo per il totale dei distributori installati la somma di € 8.120,00= + IVA=.

La corresponsione dei canoni dovuti al Comune dovrà essere effettuata mediante un versamento annuale in via anticipata in unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno.

ART. 12 – DEPOSITO CAUZIONALE - ASSICURAZIONI

La Società affidataria a garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto ha costituito atto di fideiussione n..... dell'importo di euro 8.120,00= (euro ottomilacentventi/00) con la Compagnia di assicurazioni in data, nonché polizza n..... stipulata con la Compagnia.....per responsabilità civile e per danni che possono essere causati da incendio (corto circuito, atto vandalico o doloso ecc.) per un massimale di € 1.500.000,00=, di durata annuale con tacito rinnovo e in regola con i pagamenti, in cui il Comune di Cattolica è

espressamente indicato tra i beneficiari.

ART.13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto all'affidataria di cedere il contratto a qualsiasi titolo, né tutto né in parte, né di dare in subappalto l'esecuzione di parte o di tutta la prestazione, sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso, dell'incameramento del deposito cauzionale versato, nonché del risarcimento dei danni conseguenti.

ART.14 – PENALITA' – CONTESTAZIONI CONTROVERSIE

In caso di contestazioni per inadempimento contrattuale a carico della Società affidataria e relative al mancato rispetto delle norme che si potranno verificare nel corso della durata della presente prestazione, ovvero al verificarsi di abusi o deficienze verranno applicate le seguenti penali:

- mancato rispetto – per cause imputabili alla Società - dei tempi di installazione dei distributori con rivalsa sul deposito cauzionale di cui all'art.12	€ 50,00= per ogni giorno di ritardo
- per ogni mancanza di pulizia e sanificazione con periodicità per assenza del rilascio della certificazione richiesta	€ 250,00= a distributore
- per prodotti di qualità difforme a quella prevista	€ 150,00= a prodotto
- per mancato rifornimento dei distributori o carenza di prodotti presenti per periodi superiori alle 8 ore lavorative	€ 50,00= per ogni ora di ritardo
- per mancata qualità o cattivo stato di conservazione degli alimenti distribuiti	€ 250,00= per la prima infrazione € 500,00= per ogni infrazione successiva alla prima
- per mancato rispetto dei dosaggi previsti	€ 250,00= per la prima infrazione € 500,00= per ogni infrazione successiva alla prima

- per mancato rispetto di tutte le norme richiamate nel presente contratto (es.: antinfortunistiche, igienico sanitarie)	€ 50,00= per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento alle rispettive norme
- per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di pagamento canoni di cui al precedente art. 11	€ 50,00= per ogni giorno di ritardo
- per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di interventi ordinari o straordinari di manutenzione	€ 50,00= per ogni giorno di ritardo
- per ogni giorno di ritardo nella rimozione delle proprie installazioni e nei necessari ripristini, a scadenza del contratto, entro i termini previsti	€ 50,00= per ogni giorno di ritardo
- per ogni giorno di ritardo nella trasmissione di tutta la reportistica prevista	€ 25,00= per ogni giorno di ritardo
- per scarso decoro o correttezza nei rapporti con l'utenza da parte del personale della Società	€ 250,00= per la prima infrazione € 500,00= per ogni infrazione successiva alla prima
- per fermo macchina superiore alle 12 ore (con esclusione delle domeniche e festività infrasettimanali)	€ 250,00= per la prima infrazione € 500,00= per ogni infrazione successiva alla prima

L'inadempienza si ritiene debitamente contestata a seguito di invio, da parte dell'Amministrazione, di comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, in cui sarà data comunicazione della penale applicata.

Alla Società sarà assegnato il termine di 15 giorni per presentare le proprie controdeduzioni; trascorsi 30 giorni dal ricevimento delle stesse, il Comune adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione alla Società a mezzo raccomandata A.R.. La Società dovrà versare la penale applicata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione a mezzo raccomandata A.R.. In seguito a tre contestazioni scritte l'Amministrazione si riserva la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto, fatte salve le penali ed il risarcimento dei danni, nonché l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono espressamente che il presente contratto si risolve di diritto ex art.1456 C.C., fatto salvo il risarcimento del danno, qualora il Comune dichiarerà all'impresa di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa per la verifica di una delle seguenti condizioni:

- mancato versamento delle penali indicate al precedente art. 14, nei termini e modi che verranno indicati dal Comune in sede di contestazione;
- mancato versamento del corrispettivo a forfait;
- mancato rispetto di uno degli elementi costituenti l'offerta economica;
- violazione in materia di subappalto e di cessione del contratto;
- mancato preavviso in caso di sciopero;
- abusi, fatti illeciti o gravi e ripetute inadempienze contrattuali;
- apertura di una procedura fallimentare a carico dell'Impresa o coinvolgimento della stessa in procedure concorsuali;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessazione dell'attività dell'Impresa;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di quelli integrativi locali;
- revoca delle licenze o di qualsiasi tipo di autorizzazione necessaria allo svolgimento dell'attività.

ART.16 - SICUREZZA

L'impresa affidataria ha l'obbligo di osservare, adottare e mantenere tutte le prescrizioni ed obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di prevenzione antinfortunistica e di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

ART. 17 - PATTO DI INTEGRITA'/PROTOCOLLI DI LEGALITA' - CODICE DI
COMPORTAMENTO - DIVIETO DI CONFERIMENTO INCARICHI AD EX
DIPENDENTI PUBBLICI

La Società affidataria si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

La Società affidataria si impegna altresì a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto che, sia pure non materialmente allegato forma parte integrante del contratto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto.

La Società affidataria dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui ai Protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata che, sia pure non materialmente allegati, formano parte integrante del contratto, e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare le clausole in essi riportate, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.

La Società affidataria si obbliga, altresì, nell'esecuzione del contratto, al rispetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato dal Comune di Cattolica e consultabile sul sito del Comune stesso.

L'affidataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001 di non aver concluso contratti

di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 18 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al presente affidamento si applicano le norme inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive modificazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.136 del 13 agosto 2010 l'Affidataria deve utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso le società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici nonche' alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ad eccezione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della L. 136 /2010.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ogni pagamento dovrà riportare il codice identificativo della procedura (CIG) che è il seguente: **ZC53645211**.

L'affidataria si impegna a comunicare entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi dei summenzionati conti correnti e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare con essi.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 secondo periodo della L.136/2010 il contratto dovrà intendersi risolto di diritto qualora le transazioni commerciali di cui al suddetto articolo di legge siano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiana S.p.A.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 primo periodo della L.136/2010 l'Affidataria si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

ART.19 – TRATTAMENTO DEI DATI

In virtù del Regolamento Europeo sulla privacy n. 679/2016 le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi. I dati forniti dall'impresa affidataria saranno raccolti presso il Comune – ufficio contratti per le finalità di gestione della gara e saranno trattati in maniera non automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

ART. 20– SPESE CONTRATTUALI

La Società affidataria, in sede di stipula del contratto, dovrà provvedere al versamento di tutte le spese contrattuali (registro, rogito, bolli, ecc.) connesse al contratto.

La presente scrittura privata sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della tariffa II-parte seconda art.1 lett.b) del D.P.R. 131 del 26/04/1986, su richiesta e a spese della parte interessata.

L'imposta di bollo del presente contratto verrà assolta tramite il versamento del modello F24, conservato agli atti d'ufficio.

ART. 21 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra il Comune di Cattolica e la Società Affidataria, sarà devoluta alla conoscenza e competenza del Foro di Rimini.

ART. 22 – DISPOSIZIONI FINALI

L'affidamento è soggetto alle norme di cui all'art. 17 del D.Lgs. 31/3/1998 n. 114 e s.m.i., alle disposizioni del D.P.R. 26/03/1980 n. 327 e s.m.i. sulla disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e bevande, nonché alle norme fiscali vigenti in materia.

Il presente contratto, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto dalle parti in forma digitale, ai sensi dell'art. 20 del codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. n.82/2005).

IL COMUNE

LA SOCIETA' "GRANACAFFE" DI GRANA A. & C."

ai sensi degli artt.1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente i seguenti articoli:

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO; PERIODO DI PROVA

ART. 6 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA' AFFIDATARIA

ART. 7 – CONTROLLI E VERIFICHE DELLA MERCE E DEL SERVIZIO

ART. 9 – GESTIONE DEI DISTRIBUTORI

ART. 10 - PERSONALE

ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 14 – PENALITA' – CONTESTAZIONI CONTROVERSIE

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 16 - SICUREZZA

**ART. 17 - PATTO DI INTEGRITA'/PROTOCOLLI DI LEGALITA' -
CODICE DI COMPORTAMENTO - DIVIETO DI CONFERIMENTO
INCARICHI AD EX DIPENDENTI PUBBLICI**

ART. 18 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI

ART. 21 – FORO COMPETENTE

LA SOCIETA' "GRANACAFFE' DI GRANA A. & C."
